
Secondo incontro. Il sistema degli interventi e servizi sociali. La normativa italiana. Le caratteristiche dei servizi in Campania. Il progetto educativo dei nidi. La sezione speciale del Ccnl FL 2019 - 2021

Gianvincenzo Nicodemo

I seminari

- ▶ Seminario 1 (Nicodemo). Il sistema 0-6 anni 29 aprile 2024
- ▶ Seminario 2 (Nicodemo). Normativa regionale sui servizi per l'infanzia. 06 maggio 2024
- ▶ Lezione 3 (Nicodemo). Il regolamento comunale nidi del Comune di Napoli 10 maggio 2024
- ▶ Lezione 4 (Barbieri). Lo sviluppo del bambino 14 maggio 2024
- ▶ Lezione 5 (Barbieri). Lo sviluppo del bambino 21 maggio 2024
- ▶ Lezione 6 (Del Gaudio) La relazione scuola – famiglia al nido 28 maggio 2024
- ▶ Lezione 7 (Corbucci) Progettare l'attività educativa al nido 30 maggio 2024

Le materie dello scritto (art. 7 bando)

- ▶ **pedagogia e psicologia dell'età evolutiva:** fondamenti teorici inerenti alle tematiche relative allo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni, (bisogni, competenze, processi di apprendimento e di crescita, dinamiche di interazione e socializzazione con particolare riferimento alle relazioni bambino/bambino e bambino/adulto);
- ▶ **progettazione educativa, programmazione e documentazione** delle attività al nido d'infanzia; dinamiche di gruppo e intergruppi all'interno del nido;
- ▶ modalità e contenuti della **relazione con le famiglie** e della gestione a rete dei servizi territoriali nel servizio di nido d'infanzia;
- ▶ **metodologie e strategie educative** al nido d'infanzia, con riferimento anche ai bambini in condizioni di disabilità e fragilità;
- ▶ igiene generale e alimentazione nei primi anni di vita;
- ▶ regolamentazione nazionale, regionale e comunale del servizio di nido di infanzia;
- ▶ normativa in materia di privacy (GDPR n. 679/2016 e decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.);
- ▶ conoscenza della lingua inglese al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- ▶ uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Le fonti da tenere sotto mano

D.Lgs 65/2017
Dm 378 /2018
Nota Miur
14176/2018

Costituzione
Artt. 2, 3, 33, 34,
117

L. 328/00
Artt. 6 e 8

Catalogo
regionale dei
servizi sociali
Campania

Regolamento
comunale nidi

Ccnl funzioni locali
2019 – 2021

Il riparto delle competenze (art. 117 Cost.)

- ▶ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- ▶ Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]
 - ▶ m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
- ▶ Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...]
 - ▶ Professioni

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
- ▶ Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Legge 328/00.

Art. 6 (Funzioni dei comuni)

- ▶ 2. Ai comuni, [...] spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
- ▶ **a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete**, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
- ▶ **b) erogazione dei servizi**, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
- ▶ **c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale** a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera *f*), e 9, comma 1, lettera *c*);
- ▶ **d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali**, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*);
- ▶ **e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.**

Legge 328/00.

Art. 8 (Funzioni delle Regioni)

- ▶ 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: [...]
- ▶ f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5; [...]
- ▶ l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- ▶ n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

Riguardiamoci il D.Lgs 65/2017. I servizi educativi per l'infanzia/1

Un primo ambito di servizi che costituiscono il sistema è costituito dai nidi e dai micronidi.

- ▶ **Nidi e micronidi** accolgono bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e “concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia”. La differenza tra nido e micronido è una differenza dimensionale definita dalle normative regionali sull'autorizzazione di tali servizi. Perlopiù si definiscono micronidi i servizi che accolgono meno di 25 bambini e più di 6 bambini, e nidi i servizi che accolgono un maggior numero di bambini.

Riguardiamoci il D.Lgs 65/2017. I servizi educativi per l'infanzia / 2

Un secondo ambito di servizi che costituiscono il sistema è formato dalle sezioni primavera.

- **Le sezioni primavera** sono dei servizi rivolti a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e sono di solito istituiti presso le scuole di infanzia (statali o paritarie), o sono inserite nei poli per l'infanzia. Le sezioni primavera erano state istituite dalla Legge 296/2006 (art. 1, c. 630) che aveva previsto che previo parere in sede di Conferenza Unificata potessero essere istituiti progetti di ampliamento dell'offerta formativa, anche con carattere sperimentale. Tali servizi erano concepiti con l'intento di istituire una prima forma di continuità lungo l'asse cronologico da zero ai sei anni. Delle sezioni primavera il D.lgs. 65/2017 dice che esse "rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata.



Riguardiamoci il D.Lgs 65/2017. I servizi educativi per l'infanzia /3

Una terza categoria di servizi è quella **dei servizi integrativi al nido**.

- ▶ Essi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Si tratta di servizi che vengono distinti in diverse tipologie: gli spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione.
- ▶ Questi servizi non possono prevedere il servizio mensa al proprio interno e consentono una frequenza oraria flessibile e comunque non superiore alle cinque ore giornaliere; i centri per i bambini e le famiglie, invece, accolgono bambine e bambini di età compresa fin dai primi mesi di vita e prevedono la contemporanea presenza di un adulto accompagnatore.

Catalogo regionale

dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007

- ▶ Più volte aggiornato. L'ultimo aggiornamento con delibera di Giunta regionale n. 439 del 20/07/2023
- ▶ Cosa vuol dire accreditamento e autorizzazione
- ▶ Le responsabilità dell'accREDITamento e dell'autorizzazione
 - ▶ La Regione
 - ▶ L'ente locale
- ▶ Nel tempo, è variato l'elenco delle tipologie di servizio previste, anche nell'ambito della fascia da zero a tre anni

Nido e micronido d'infanzia

- ▶ Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, **la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli**. Tale tipologia di servizio può essere erogata **presso strutture comunali o aziendali**. Nei nidi aziendali, attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, una quota di posti superiore al 50% è destinata ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende.
- ▶ Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti – bambino; il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino. Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore
- ▶ **Micronido: 6 – 29 posti; nido: oltre 30 posti**
- ▶ Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere
- ▶ Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Nido e micronido d'infanzia. Le figure professionali

Figura	Requisito	Numero
Coordinatore	possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali	1
Figure professionali di II livello	Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri	30% degli operatori
Figure professionali di III livello	Laureato in scienze dell'educazione e della formazione Educatore professionale Assistente sociale	70% degli operatori

Servizi integrativi al nido

- ▶ Rientrano in questa tipologia:
 - ▶ lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi
 - ▶ il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento.
- ▶ La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano
- ▶ I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità. Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza all'interno del servizio

Spazio bambini e bambine

- ▶ Lo Spazio bambini e bambine deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.
- ▶ una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
- ▶ un vano di ingresso;
- ▶ unità funzionali minime per ciascun gruppo omogeneo di bambini;
- ▶ spazi comuni;
- ▶ spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini;
- ▶ servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- ▶ uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.
- ▶ Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini

Centro per i bambini e le famiglie

- ▶ Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:
 - ▶ una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
 - ▶ un vano di ingresso;
 - ▶ zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti
 - ▶ zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
 - ▶ servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
 - ▶ uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Il servizio può accogliere un massimo di 30 bambini

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 9

- ▶ Il nido d'infanzia è realizzato in conformità alle indicazioni della legge Regionale vigente ed è predisposto per accogliere un numero di utenza non inferiore a trenta e non superiore a sessanta. I bambini che frequentano il nido sono di norma distinti su tre gruppi - sezione (Lattanti, Semidivezzi, Divezzi) al fine di un migliore svolgimento dell'attività educativa.
- ▶ I gruppi sezione si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, così da consentire le attività di piccoli e grandi gruppi e interventi individualizzati. L'organizzazione del servizio è improntata su criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica in relazione: a) all' esperienze ed esigenze dei bambini; b) all'aggiornamento permanente degli operatori

Articolo 10

- ▶ Il Calendario annuale dei nidi d'infanzia è stabilito dalla Giunta comunale, sentito il parere dei Comitati di Gestione, con riferimento alle esigenze formative dei bambini e alle caratteristiche socio economiche del territorio. L'orario di funzionamento del servizio è articolato in orario antimeridiano e pomeridiano sulla base delle necessità degli utenti e, di norma, non è inferiore alle sette e superiore alle dieci ore. L'ingresso dei bambini è ammesso dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 11

Il nido d'infanzia, per realizzare un progetto educativo condiviso dalle famiglie, da tutti gli operatori e dalle istanze decentrate dell'Amministrazione Comunale, attiva un sistema di partecipazione che consenta a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e di contribuire ad una migliore qualità del servizio.

La partecipazione attiva si realizza attraverso:

- a) il colloquio tra educatori e genitori;
- b) gli incontri di gruppo e di sezione.

Sono Organismi di partecipazione:

l' Assemblea dei genitori

il Comitato di Gestione;

il Gruppo educativo.

La gestione sociale è affidata ad un Comitato nominato dal Consiglio di Quartiere così composto: due membri del C.D.Q. ove è istituito il nido di infanzia uno di maggioranza e uno di minoranza; b) due rappresentanti delle famiglie utenti del servizio, indicati dall' assemblea dei genitori; c) due membri designati dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale; d) due rappresentanti degli operatori del servizio e) il coordinatore del servizio

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 12

Il colloquio ha lo scopo di aiutare **la conoscenza reciproca tra educatori e genitori** ed aiutare ciascuna delle due componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti.

In particolare spazi adeguati debbono essere riservati al colloquio nella fase di accoglienza dei bambini.

Il colloquio può essere attivato in qualsiasi momento dagli educatori e dai singoli genitori tuttavia nella programmazione deve essere dedicato ad esso un tempo specifico, curando di utilizzare modalità e tempi che favoriscano il coinvolgimento delle famiglie.

Gli incontri di sezioni sono convocati ogni due mesi circa dagli educatori della sezione. Agli incontri di sezione partecipano gli educatori gli addetti ai servizi educativi e i genitori.

Gli incontri di sezioni servono a fare incontrare i genitori dei bambini tra loro e con gli educatori ad informarli delle attività educative svolte con i bambini ed a illustrare il progetto educativo

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 13

L'Assemblea è costituita dai genitori dei bambini iscritti al nido o da chi ne fa le veci. Compiti dell'Assemblea sono:

eleggere un suo presidente

eleggere i suoi rappresentanti nel Comitato di Gestione;

esprimere parere e formulare proposte al Comitato di Gestione in merito al progetto educativo e al funzionamento del nido;

proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia

All'articolo 14 modalità di convocazione dell'Assemblea dei genitori

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 15. Il comitato di gestione

Il Comitato di Gestione concorre al funzionamento del servizio e deve garantire un rapporto costante con i genitori utenti, il personale educativo, la Circoscrizione.

Il Comitato di Gestione è composto da 9 membri così come precisato nell'articolo 11 . Le funzioni di membri del Comitato di Gestione sono gratuite.

Il Comitato di Gestione nomina, tra i propri componenti, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Quest'ultimo redige i verbali che saranno esposti nella sede del nido e trasmessi al Servizio competente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato stesso, rappresenta quest'ultimo e provvede a convocarlo non meno di tre volte l'anno o comunque tutte le volte che se ne faccia esplicita richiesta da almeno un terzo dei membri del Comitato. Il Presidente convoca due volte, all'inizio e alla fine dell'anno, l'assemblea dei genitori alla quale partecipano gli operatori. Tutte le convocazioni, siano esse del Comitato di Gestione, che della Assemblea sono rese note, mediante avviso affisso all'albo del nido d'infanzia, almeno cinque giorni prima e debbono indicare nell'oggetto il motivo della riunione. Il Comitato di Gestione propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e alla loro sensibilizzazione ai problemi educativi. Il Comitato di Gestione collabora alla predisposizione dei programmi educativi e alla verifica della loro attuazione, di intesa con i genitori; formula proposte e promuove tutte le iniziative per il buon funzionamento del servizio; verifica la Funzionalità della struttura segnalando all'Amministrazione Comunale o a chi di competenza, eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni. In caso di dimissioni dei genitori eletti, i cui bambini passano a frequentare la scuola materna, si provvederà tempestivamente ad integrare il Comitato, mediante nuove nomine. I componenti del Comitato di Gestione che non intervengono senza alcuna giustificazione a tre riunioni , sono considerati decaduti dall'incarico.

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 17. Scioglimento del comitato di gestione

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale e con motivato provvedimento può disporre lo scioglimento del Comitato di Gestione nei seguenti casi:

- a) a) Quando non adempia alle funzioni istituzionalmente demandategli;
- b) b) Quando, richiamato all'osservanza del presente regolamento, persiste nel violarlo;
- c) c) Quando compia gravi violazioni di leggi.
- d) d) Nei casi di cui ai punti a) e b) la deliberazione di scioglimento non potrà essere adottata se non sarà preceduta da preventiva diffida del competente Organo Comunale di Quartiere a ricondurre alla legalità l'azione del Comitato di Gestione e della fissazione di un congruo termine a tale riguardo, non superiore a quindici giorni .

Il regolamento nidi di infanzia

Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia (Testo coordinato approvato con del. Cons. n 120 del 10 aprile 1997)

Articolo 24. Aggiornamento

L'Amministrazione Comunale, organizza corsi di aggiornamento in via annuale allo scopo di qualificare sempre più le competenze professionali degli operatori, di migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa e di procedere al costante rinnovamento dei servizi comunali per l'infanzia

Il Ccnl Funzioni locali 2019 – 2021

Sezione personale educativo e scolastico

Articolo 24. Aggiornamento

L'Amministrazione Comunale, organizza corsi di aggiornamento in via annuale allo scopo di qualificare sempre più le competenze professionali degli operatori, di migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa e di procedere al costante rinnovamento dei servizi comunali per l'infanzia

Il Ccnl Funzioni locali 2019 – 2021

Sezione personale educativo e scolastico

Art. 87 Personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia

1. La prestazione di lavoro del personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione ed aggiornamento dell'attività didattica, di formazione del personale, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie e con le strutture socio sanitarie del territorio.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l'orario annuale dell'attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di cui all'art. 5 (Confronto) del presente CCNL. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
 1. a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
 2. b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;

Il Ccnl Funzioni locali 2019 – 2021

Sezione personale educativo e scolastico

Art. 87 Personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia (continua)

5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite con le procedure di cui all'art. 5 (Confronto) del presente CCNL. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale **è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti.** Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, **possono essere previste a livello di ente, previo espletamento della procedura di cui all'art. 5 (Confronto),** per un **periodo non superiore a quattro settimane,** da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro; gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7 (contrattazione integrativa), comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate - costituzione) del presente CCNL

Il Ccnl Funzioni locali 2019 – 2021

Sezione personale educativo e scolastico

Art. 87 Personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia (continua)

6. Ciascun ente, previa informazione di cui all'art. 4, comma 5 (Informazione) del presente CCNL, definisce **le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini**, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d'appoggio.

7. Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art. 60, comma 5 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL.

8. L'orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell'istituzione scolastica o educativa presso la quale presta servizio, dal restante personale educativo.

9. La disciplina di cui al comma 8 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 del CCNL 14.09.2000.

Il Ccnl Funzioni locali 2019 – 2021

Sezione personale educativo e scolastico

Art. 94 bis Il Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica assicurando la funzione di coordinamento pedagogico, indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario.

Il coordinatore promuove altresì l'incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini e cura il raccordo tra le istituzioni scolastiche ed educative e i servizi sociali e sanitari.